

**Comune di ARNESANO**

(Provincia di Lecce)

Via De Amicis, 20 – 70310

Tel. 0832/323813 – Fax 0832/323283

protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

AREA 2 - Gestione del Territorio**Ufficio per il Paesaggio****DECRETO****N. 2 DEL 25/01/2023**

Prot. N. del

OGGETTO:

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA ai sensi del D.P.R. 31/2017 e dell'art. 90 delle N.T.A. DEL P.P.T.R. Approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i. per Permesso di Costruire ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. n° 14 del 30.07.2009 e s.m.i. (Piano Casa) per l'ampliamento di un fabbricato adibito ad uso rurale sito alla 1° traversa di Via "Chillino" snc di questo Comune nel N.C.E.U. identificato al Foglio 12, part.lla 319, con nuova distribuzione degli spazi interni - (Pratica Edilizia n° 06/2021)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la proposta di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA ai sensi del D.P.R. 31/2017 e dell'art. 90 delle N.T.A. DEL P.P.T.R. Approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i. per Permesso di Costruire ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. n° 14 del 30.07.2009 e s.m.i. (Piano Casa) per l'ampliamento di un fabbricato adibito ad uso rurale sito alla 1° traversa di Via "Chillino" snc di questo Comune nel N.C.E.U. identificato al Foglio 12, part.lla 319, con nuova distribuzione degli spazi interni - (Pratica Edilizia n° 06/2021), predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, in data 18.01.2023;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;

VISTA la L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la Pianificazione Paesaggistica” e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la domanda in data 06.12.2022 con nota prot. 11776, presentata dal sig. CIAFALONI Paolo, C.F. n° CFL PLA 65D14 G702U, nato a Pisa il 14.04.1965 e residente in Arnesano alla 1° traversa di Via “Chillino” snc, tendente ad ottenere la compatibilità paesaggistica per il Permesso di Costruire ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. n° 14 del 30.07.2009 e s.m.i. (Piano Casa) per l’ampliamento di un fabbricato adibito ad uso rurale sito alla 1° traversa di Via “Chillino” snc di questo Comune nel N.C.E.U. identificato al Foglio 12, part.lla 319, con nuova distribuzione degli spazi interni;

VISTA

- La D.G.R. n. 1435 del 02.08.2013 di adozione del nuovo piano paesaggistico regionale PPTR;
- La D.G.R. 29 ottobre 2013, n. 2022 dal titolo Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 02.08.2013 con D.G.R. n. 1435 – Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle N.T.A. e delle Linee Guida di cui all’elaborato 4.4.1. sono state introdotte alle N.T.A. dello stesso PPTR;
- La D.G.R. 16 Febbraio 2015 n. 176, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 23/03/2015, ed **in relazione al PUG come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR** (ai sensi dell’art. 100 delle NTA, con determina del Dirigente Assetto del Territorio della Regione Puglia n. 652 del 17/12/2015);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 89 (Strumenti di controllo preventivo) delle NTA del PPTR, ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela del PPTR stesso, sono disciplinati i seguenti strumenti:

- a) **L’autorizzazione paesaggistica** di cui all’art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati all’art. 38 co. 2 delle NTA del PPTR;
- b) **L’accertamento di compatibilità paesaggistica**, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del PPTR degli interventi: che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell’art. 38 co. 3.1 delle NTA del PPTR; o che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate;
- c) **L’accertamento di compatibilità paesaggistica** ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 relativamente agli interventi realizzati in difformità o assenza di autorizzazione paesaggistica.

Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l’autorità competente ne dispone l’assoggettamento a VIA. I provvedimenti relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all’interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l’indizione di Conferenze di Servizi.

RILEVATO CHE:

L’area d’intervento è ubicata con accesso da 1° traversa di Via “Chillino” di questo Comune ed identificate in catasto al Foglio 12 particella 319, e che, Considerato che in relazione al P.U.G. approvato definitivamente con Deliberazione del Commissario ad acta n° 01 del 22.09.2020 e pubblicato sul B.U.R.P. in data 28.01.2021 al n° 15, l’area interessata è tipizzata come (Tav. PUG/STR – 1): *“Contesti Rurali a Prevalente Valore Ambientale e Paesaggistico”, sui quali sono imposti i seguenti vincoli U.C.P. (Ulteriori Contesti Paesaggistici) del P.U.G: “UCP Paesaggio rurale”.*

CONSIDERATO che in relazione al P.P.T.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale 16 Febbraio 2015 n. 176, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 23/03/2015, ed in relazione al PUG come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR (ai sensi dell’art. 100 delle NTA, con

determina del Dirigente Assetto del Territorio della Regione Puglia n. 652 del 17/12/2015) l'area oggetto di intervento è interessata anche parzialmente dai seguenti beni e ulteriori contesti paesaggistici:

Vincoli del PPTR approvato

2.1. Ambito Paesaggistico

In merito al PPTR approvato dalla Regione Puglia l'area in questione ricade nell'Ambito Paesaggistico 10/Tavoliere Salentino.

La normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito fissa gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito per i piani ai programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici nonché ai piani e ai progetti dei soggetti privati che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, così come definite all'art. 89 delle NTA;

2.2. Sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici

Il PPTR definisce inoltre, per ogni struttura i beni paesaggistici e le relative prescrizioni d'uso e gli ulteriori contesti paesaggistici con le relative misure di salvaguardia e utilizzazione.

Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 38 delle NTA, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b).

Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina:

2.2.1 - Struttura Idrogeomorfologica

Dall'analisi della tavola 6.1.1 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle **Componenti geomorfologiche**.

Dall'analisi della tavola 6.1.2 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle **Componenti idrologiche**.

2.2.2. Struttura Ecosistemica – Ambientale

Dall'analisi della tavola 6.2.1 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle **Componenti botanico vegetazionali**.

Dall'analisi della poi tavola 6.2.2 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle **Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici**:

2.2.3 Struttura Antropica e Storico-Culturale

Dall'analisi della tavola 6.3.1 del PPTR risulta che l'area d'intervento è **interessata** dalle **Componenti culturali e insediative**.

- UCP - Paesaggi rurali (art. 83)

Dall'analisi della tavola 6.3.2 del PPTR risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle **Componenti dei valori percettivi**.

Viste le NTA del PUG **come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR** relative alle componenti paesaggistiche interessate, e precisamente:

ART. 3.7 COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

1. Le componenti culturali e insediative individuate dal PPTR, anche per effetto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi per la valutazione di conformità del PUG al PPTR ai sensi dell'art. 100 delle NTA dello stesso Piano, recepite con Determinazione del Dirigente della Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia n. 652 del 17/12/2015, nell'ambito del territorio comunale di Porto Cesareo, sono le seguenti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

- a. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico;
- b. Zone di interesse archeologico.

3. Gli ulteriori contesti paesaggistici sono costituiti da:

- a. Città Consolidata;
- b. Testimonianze della stratificazione insediativa;
- c. Area di rispetto delle componenti culturali e insediative.

ART. 3.7.2 - INDIRIZZI PER LE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE (rif. art. 77 NTA PPTR)

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
- a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
 - b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
 - c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
 - d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
 - e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
 - f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;
 - g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

Art.3.7.6 - Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali

- 1) Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 76PPTR, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e3).
- 2) In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
 - a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;
 - a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;
 - a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.
- 3) Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
 - b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;
 - b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti. In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata. Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità

paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

- 4) Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
 - c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
 - c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
 - c3) realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
 - c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.
- 5) Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:
 - d1) per i manufatti rurali
 - Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
 - Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
 - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;
 - d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile
 - Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - d3) trasformazioni urbane
 - Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010);
 - Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;
 - d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture
 - Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;
 - d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive
 - Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.
- 6) Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l'approvazione definitiva del PPTR.

VISTO che l'area di intervento interessata non è "beni culturali" ovvero non è interessata da alcun vincolo di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che dalla documentazione scritto-grafica trasmessa ed in particolare dalla relazione si evince che l'area oggetto d'intervento non risulta essere direttamente interessata da specifici ordinamenti vincolistici (Vincoli paesaggistici, idrologia superficiale, vincolo idrogeologico, usi civici, vincoli e segnalazioni architettoniche- archeologiche);

VERIFICATO che l'area di intervento interessata non è di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. atteso che non è interessata da alcun vincolo ex-lege;

VISTA la relazione istruttoria di compatibilità paesaggistica, inviata con nota prot. n. 712 del 18.01.2023 con la quale il Responsabile del Procedimento, arch. Gennaro Rizzo, giusto decreto sindacale prot. 8867 del 15/09/2021;

CONSIDERATO che gli interventi proposti suindicati ricadono negli allegati A e B del DPR 31/2017, nello specifico allegato B punto B.2 "realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico - architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia

rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”.

DECRETA

per quanto premesso ed evidenziato che qui si intende integralmente riportato:

- **DI APPROVARE** integralmente la PROPOSTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.
- **DI RILASCIARE** alla ditta CIAFALONI Paolo, C.F. n° CFL PLA 65D14 G702U, nato a Pisa il 14.04.1965 e residente in Arnesano alla 1° traversa di Via “Chillino” snc., l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 90 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia e del D.P.R. 31/2017;
- **DI NOTIFICARE** copia del presente atto:
 1. CIAFALONI Paolo, C.F. n° CFL PLA 65D14 G702U, nato a Pisa il 14.04.1965 e residente in Arnesano alla 1° traversa di Via “Chillino” snc;
 2. Arch. Emanuela Marulli, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arnesano, per quanto di competenza, in merito all'aspetto urbanistico-edilizio.
- **DI DARE ATTO CHE:**
 1. il presente provvedimento ha una validità quinquennale, ed è rilasciato ai soli fini paesaggistici e, che lo stesso non comportando alcun impegno di spesa, non necessita del parere di regolarità contabile;
 2. avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 4, dell'art. 3 della Legge 241/90, è ammesso:
 - ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- **DI TRASMETTERE**, copia del presente atto autorizzativo, secondo le modalità previste dalla D.G.R. 20 dicembre 2012, n. 2905, alla Regione Puglia per via telematica, tramite Sistema Informativo Territoriale dell'Ente Regionale delle Autorizzazioni Paesaggistiche, per il dovuto controllo.

ATTESTA

- la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- che il trattamento dei dati di cui al presente provvedimento è conforme al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati” e al D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Lì 25/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Pierluigi Cannazza

(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 79

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 25/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Arnesano, addì 25/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **Dott. Pierluigi Cannazza**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Arnesano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Arnesano, 25/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pierluigi Cannazza